

ALLEGATO 1 : MODALITA' DI ESECUZIONE DEGLI ATTRAVERSAMENTI

N. 1.1. La posa di servizi sotterranei longitudinali (parallelismo) sarà di norma realizzati fuori del piano stradale, banchine comprese, salvo casi eccezionali dipendenti da comprovate esigenze tecniche, da valutarsi di volta in volta in contraddittorio tra le parti.

2. Qualora sia autorizzato lo scavo longitudinale sul piano viabile, il taglio della pavimentazione stradale dovrà essere sempre eseguito con motosega.

3. La profondità dello scavo non potrà essere inferiore a cm. 100 rispetto al piano viabile, il riempimento dello stesso ed il ripristino della pavimentazione dovranno essere eseguiti nei modi stabiliti dal successivo n. 3.

4. Gli eventuali chiusini di ispezione ricadenti sulla carreggiata dovranno essere in ghisa, con coperchio rotondo del tipo autobloccante al telaio, *posizionati di norma ad una quota di almeno 10 cm inferiore a quella della pavimentazione circostante. Il vano tra il coperchio e la pavimentazione dovrà essere riempito con conglomerato bituminoso chiuso, ben compattato, perfettamente raccordato alla pavimentazione stessa e sigillato con mano di emulsione e sabbia. Qualora per motivi di ordine tecnico, da valutare di volta in volta, ciò non fosse possibile, i chiusini di ispezione potranno essere posti a livello della pavimentazione stradale, ed il concessionario dovrà farsi carico di mantenerli costantemente alla quota della medesima, qualunque variazione essa subisca a seguito di ripristini o rifacimenti.* (A.D. prot. 38624 del 20.11.1995)

N. 2.1. Gli attraversamenti sotterranei trasversali delle strade saranno eseguiti, di norma, mediante trivellazione. Solo in casi particolari, dovuti a comprovata esigenza tecnica, sarà consentito di eseguire l'attraversamento a "cielo aperto" con conseguente rottura della strada mediante il taglio della pavimentazione esclusivamente con motosega. In tal caso lo scavo, di profondità non inferiore a cm. 100 rispetto al piano viabile, dovrà essere eseguito metà strada per volta onde assicurare la continuità del traffico nella restante metà strada; di norma lo scavo non potrà restare aperto nelle ore notturne.

2. Sia negli scavi longitudinali che in quelli trasversali la striscia di pavimentazione tagliata con motosega dovrà avere una larghezza di almeno cm 20 (10+10) superiore a quella prevista per lo scavo, in modo da limitare al minimo eventuali sbavature. La profondità del taglio non potrà essere inferiore all'intero spessore della pavimentazione.

3. L'attraversamento trasversale mediante trivellazione dovrà essere eseguito senza manomettere il piano viabile, banchine comprese; la tubazione, onde permettere eventuali riparazioni senza mai interferire con la sede stradale, dovrà essere collocata all'interno di un tubo di protezione, il cui estradosso superiore dovrà avere una profondità minima di cm 100 rispetto al piano viabile.

4. La tubazione di protezione sarà prolungata su ciascun lato di almeno ml. 1 (uno oltre i cigli esterni dei fossi stradali e dovrà sottopassare i fossi stessi con un margine di almeno c. 30 (trenta) rispetto alla loro quota di fondo, onde consentire eventuali futuri espurghi o approfondimenti.

5. I tubi di sfiato delle condotte gas dovranno essere posizionati di norma al di fuori della proprietà provinciale.

6. Il ripristino delle pertinenze stradali eventualmente manomesse dovrà essere effettuato dal concessionario a proprie cure e spese.

N. 3.1. Il riempimento degli scavi effettuati sul piano stradale per qualsiasi opera autorizzata, dovrà essere eseguito con sabbia, per l'altezza strettamente necessaria alla copertura del tubo o cavo, se ed in quanto ritenuta opportuna, che comunque non dovrà superare lo spessore di cm. 10-15 (A.D. prot. 38624 del 20.11.1995) sopra l'estradosso del tubo; la restante parte interamente in calcestruzzo magro, dosato a q.li 1 di cemento per mc. di impasto fino ad una quota inferiore di cm. 10 rispetto al piano viabile.

2. Il ripristino provvisorio della pavimentazione sarà eseguito, dopo la chiusura degli

scavi, mediante la posa in opera di conglomerato bituminoso semichiuso (binder), di spessore compattato non inferiore a cm. 10 (dieci), ben raccordato alla pavimentazione esistente e sigillato con mano di emulsione e sabbia.

3. In un secondo tempo, ad assestamento avvenuto, la ripresa definitiva del manto bitumato, negli scavi longitudinali, dovrà essere effettuata nel modo seguente:

- a) fresatura con apposita macchina operante a freddo, di una strisciata, comprendente lo scavo, la cui larghezza verrà stabilita dai tecnici della Provincia al momento del ripristino, sulla base dell'effettiva entità dei cedimenti e fessurazioni verificatisi sulla pavimentazione. In ogni caso la strisciata fresata dovrà debordare di almeno cm. 50 (cinquanta) per parte rispetto alle pareti dello scavo ed avere, comunque, larghezza sufficiente per consentire alla vibrofinitrice di effettuare la ripresa lavorando con le ruote (o i cingoli) dentro lo scavo. La fresatura dovrà avere una profondità di cm. 5 rispetto alla quota della pavimentazione esistente;
- b) pulizia della superficie fresata con spazzolatrice aspirante e stesa di mano d'attacco con emulsione di bitume;
- c) formazione di tappeto d'usura in conglomerato bituminoso di tipo chiuso steso con vibrofinitrice ed eseguito a perfetta regola d'arte in modo che sia perfettamente raccordato alla restante pavimentazione, con quote e pendenze tali da ripristinare la sagoma originale della strada;
- d) sigillatura delle riprese con mano di emulsione e sabbia.

4. Fuori dei centri abitati (se non esistono problemi di quote) in alternativa alla fresatura, la Provincia potrà richiedere la esecuzione di un tappeto in conglomerato bituminoso chiuso, dello spessore finito di cm. 3 a tutta sezione e per la lunghezza interessata dallo scavo.

5. Se per l'effettuazione di un lavoro, la sede stradale bitumata sarà interessata per un unico tratto di lunghezza limitata (20 - 30 ml.), per il ripristino definitivo non verrà richiesta la fresatura, ma la sola esecuzione, con vibrofinitrice, del tappeto a tutta sezione sul tratto interessato, sigillato con mano di emulsione e sabbia.

6. Qualora, sulla base degli accordi intercorsi inseriti nella convenzione prevista dall'art. 67, comma 5, del Reg.C.S., il riempimento e/o il ripristino della pavimentazione per qualche singolo lavoro, venga eseguito dalla Provincia direttamente, o tramite un'impresa chiamata dalla medesima, il concessionario si impegna al pagamento delle note di spesa o fatture che verranno presentate a lavoro ultimato, e che saranno formate in base ai prezzi correnti di mercato. Nel caso di gravi ritardi, inadempienze o di ripristini male eseguiti, verrà applicato quanto previsto all'art. 10, commi 3, 4 e 5 del Reg.Prov.;

N. 4.1. Negli attraversamenti trasversali, eseguiti a cielo aperto, il riempimento dovrà essere eseguito come previsto al precedente art. 3). Per il ripristino della pavimentazione non verrà richiesta la fresatura, ma dovrà essere adottata la seguente tecnica esecutiva:

- a) ripristino provvisorio del piano stradale eseguito mediante la posa in opera di conglomerato bituminoso (binder chiuso) dello spessore finito di cm. 10 perfettamente rullato e raccordato alla pavimentazione esistente e sigillato con una mano di emulsione e sabbia;
- b) ad assestamento avvenuto, la ripresa definitiva del manto stradale dovrà essere eseguita con conglomerato bituminoso del tipo chiuso, di pezzatura 3/6 o 6/9 mm., accuratamente rullato, dello spessore necessario per ottenere un raccordo perfettamente livellato con la pavimentazione circostante; l'intervento dovrà essere ultimato con mano di sigillo di emulsione e sabbia. In alternativa a quanto sopra indicato, la Provincia può richiedere che il ripristino definitivo venga eseguito con una ripresa in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, a tutta sezione, per una lunghezza di 10 - 15 ml.

N. 5.1. Per tutti i lavori interessanti la strada e le sue pertinenze, nell'intervallo di tempo intercorrente fra il ripristino provvisorio e quello definitivo, il concessionario dovrà curare la manutenzione delle riprese eseguite, ed intervenire con tempestività ogni qualvolta

si dovessero manifestare cedimenti o situazioni pericolose per la pubblica incolumità. In ogni caso il concessionario è tenuto ad installare un'adeguata segnaletica permanente, fino al ripristino definitivo.

N. 6.1. Il riempimento degli scavi eseguiti nella banchina stradale dovrà essere effettuato, di norma, con misto stabilizzato di frantoio, bagnato e compattato a piccoli strati con mezzo idoneo, fino a perfetta chiusura e fino alla quota primitiva della banchina stradale.

2. Qualora lo scavo in banchina venga autorizzato ed eseguito a filo del ciglio bitumato, o comunque ad una distanza da questo inferiore alla profondità del medesimo, dovrà essere adottato lo stesso tipo di riempimento previsto al precedente n. 3.1, sostituendo il binder con misto stabilizzato.

3. Qualora il fianco della carreggiata stradale nell'arco di due anni dall'esecuzione degli scavi eseguiti in banchina, dovesse subire dei cedimenti di richiamo, il concessionario sarà tenuto ad effettuare un ricarico del medesimo, in conglomerato bituminoso chiuso steso con vibrofinitrice, per la lunghezza interessata e per la larghezza che la Provincia riterrà necessaria, sigillato con una mano di emulsione e sabbia.

N. 7.1. Prima dell'inizio di qualsiasi lavoro soggetto a concessione, come pure prima del ripristino definitivo degli scavi eseguiti sul piano stradale, deve essere data comunicazione alla Provincia, segnalando il nominativo dell'impresa esecutrice e del tecnico direttore dei lavori.

N. 8.1 Gli attraversamenti, in coincidenza con manufatti, saranno attuati previ accordi da prendersi di volta in volta fra le parti.

2. Le opere di muratura od altre che in qualsiasi modo venissero danneggiate nell'attraversamento dei manufatti per la posa dei tubi, verranno sollecitamente ripristinate dal concessionario con gli stessi tipi di materiali preesistenti.

N. 9.1 Ogni lavoro di modifica alle opere in muratura delle tubazioni, dovrà essere preventivamente autorizzato dalla Provincia e sottostare all'osservanza delle prescrizioni dalla stessa impartite.

N. 10.1. Verificandosi danni a terzi durante o in dipendenza dell'esecuzione dei lavori e delle opere di cui alla presente convenzione, la Provincia ne sarà sollevata ed indenne.

2. Il concessionario resterà comunque sempre responsabile, a qualsiasi effetto, di eventuali incidenti che dovessero verificarsi in conseguenza dell'esecuzione, manutenzione, sussistenza ed eventuale rimozione delle opere concesse, restando completamente sollevata la Provincia nonchè i suoi funzionari da essa dipendenti da ogni responsabilità in merito.